

CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE PALSTICO DA

LABORATORIO CIG:..... LOTTO ____

TRA

L' ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E

DELL' EMILIA ROMAGNA "BRUNO UBERTINI", di seguito denominato

"Istituto" e/o IZSLER, con sede legale in Brescia, via Bian-

chi n. 9, codice fiscale e partita Iva 00284840170, in per-

sona del dott. Davide Violato, nato a Padova (PD) il

25/10/1963, Dirigente Responsabile della U.O. Provveditorato,

Economato e Vendite;

E

la ditta (di seguito denominata "ditta" e/o so-

cietà) con sede legale in ____ (____), via ____ , __,

P.IVA _____, in persona del legale rappresentante,

_____, nato a _____ il ____/____/_____, C.F.

_____, domiciliato per la carica presso la sede

societaria, firma digitale intestata valida e non revocata;

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale n. del è stato au-

torizzato l'avvio di una procedura aperta sopra soglia comu-

nitaria per la fornitura biennale di materiale plastico da

laboratorio, suddivisa in 17 lotti;

- con determinazione dirigenziale n. del , preso atto

delle risultanze della procedura, è stata disposta l'aggiu-

dicazione dei lotti n. della fornitura alla ditta

.....;

- risultano di fatto eseguiti tutti i controlli previsti dalle disposizioni di legge vigenti ai fini del conferimento dell'efficacia all'aggiudicazione, nonché per la stipula del presente atto.

Tutto quanto premesso tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

Ciò premesso, tra le parti, come in epigrafe rappresentate,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E DURATA

Il presente contratto definisce i termini e le condizioni con cui la ditta _____ si obbliga, ferme le condizioni tutte già prefissate negli atti di gara, ad eseguire, su richiesta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, per il periodo di tre anni, la fornitura dei prodotti indicati di cui al lotto n. della procedura in oggetto.

Per "durata" del contratto si intende il periodo entro il quale l'IZSLER potrà effettuare ordini della fornitura con la ditta odierna contraente.

L'esecuzione del contratto è regolata, in via gradata, dalle clausole dettate dal presente atto, dal Codice Civile e dalle

altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Art. 2 - Quantità - Caratteristiche della fornitura

L'Istituto si impegna ad ordinare nel periodo di validità del contratto, per il lotto di fornitura in esame, i prodotti indicati dalla ditta nel "DOE - Dettaglio dell'offerta economica" presentato in sede di gara (Allegato)

L'importo complessivo del contratto ammonta ad € ,
oltre l'iva.

Tutte le tipologie dei materiali offerti dovranno corrispondere, per caratteristiche e confezioni, alle norme di legge e di regolamento vigenti che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente l'Istituto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture e ai servizi connessi.

Nel caso in cui, durante il periodo di validità del contratto, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più materiali offerti in sede di gara per messa "fuori produzione e/o casi di difficile reperibilità" degli stessi, lo stesso dovrà segnalare formalmente tale circostanza mediante dichiarazione della casa produttrice. Il Fornitore dovrà inoltre indicare quali mate-

riali aventi identiche o migliori caratteristiche intenda offrire in sostituzione, alle stesse condizioni economiche, previa fornitura di idonea campionatura per le opportune verifiche.

Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune.

I prodotti per i quali è stata allegata la scheda tecnica dovranno rispondere alle caratteristiche specifiche ivi riportate, pena l'esclusione per non conformità alle specifiche esigenze.

La ditta dovrà, a supporto e comprova di quanto offerto, per ciascuna delle caratteristiche elencate presentare documentazione tecnica esaustiva.

Il difetto dei requisiti minimi riscontrato prima della stipula del contratto determina la decadenza e/o revoca e/o annullamento dell'aggiudicazione, mentre, se riscontrato in corso di esecuzione contrattuale, comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione del contratto.

Art. 3 - Corrispettivo, revisione prezzi - fatturazione - pagamenti.

I prezzi offerti al netto di I.V.A. e comprensivi di ogni ulteriore spesa per trasporto, imballo, consegna presso il magazzino centrale di questo Istituto, o presso le sedi ter-

ritoriali della Lombardia e dell'Emilia Romagna, eventuale deposito di contenitori o materiale di imballaggio, si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del rapporto, fatta salva la revisione dei prezzi nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Le eventuali revisioni prezzi, nei termini di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, saranno operate sulla base di istruttoria condotta da IZSLER sulla base di oggettive variazioni dei prezzi rilevate, sulla base di variazioni dei prezzi o dei costi adeguatamente motivate, e solo in fase di eventuale rinnovo o qualora si renda necessario il prosieguo contrattuale nelle more della successiva procedura di gara.

IZSLER si riserva, qualora Consip S.p.A. attivasse una convenzione in merito alla fornitura oggetto della presente gara, a condizioni di assoluta comparabilità tra i prodotti oggetto della prestazione, di effettuare una verifica tra i prezzi della citata convenzione e quelli proposti dalla ditta aggiudicataria.

Qualora dalla predetta verifica si riscontrasse che i prezzi derivanti dalla menzionata convenzione fossero inferiori, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere alla ditta aggiudicataria della gara di adeguare i propri prezzi a quelli derivanti dalle suddette convenzioni.

In caso di diniego la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di acquisire la fornitura di interesse presso la ditta convenzionata con Consip mediante le suddette convenzioni senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere o di che rivalersi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, c. 15 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 135.

In ogni caso le modifiche prezzi, sia in diminuzione che in aumento, sono soggette ad esplicita autorizzazione della Stazione Appaltante.

Nelle more dell'espletamento di ogni verifica e/o controllo che la Stazione intenda effettuare, rimane vigente il prezzo offerto in sede di gara.

Ogni ordinativo sarà contraddistinto da un numero d'ordine che dovrà essere riportato sul documento di trasporto e sulla relativa fattura.

Il pagamento avverrà, a mezzo mandato, a 60 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture, previa verifica della conformità della fornitura. Il riconoscimento degli eventuali interessi richiesti per il ritardato pagamento avverrà secondo le norme previste in materia.

Le fatture dovranno riportare l'indicazione del numero di ordine di riferimento, l'indirizzo del destinatario e l'esatta specifica indicazione della merce consegnata. Do-

vranno inoltre essere riportati il codice CIG, nonché le coordinate bancarie del C/C dedicato su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento, con pieno esonero di questo Istituto da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 4 – Durata/Opzione

Il contratto avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, con diritto di opzione per ulteriori due anni alla scadenza e sei mesi di proroga tecnica, qualora nel termine ordinario di scadenza non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per la nuova aggiudicazione con l'eventuale utilizzo del quinto d'obbligo. []

Inoltre, è prevista quale ulteriore estensione contrattuale la quota del 20% del valore stimato di spesa riferito al triennio, al fine di fronteggiare le possibili variazioni del fabbisogno che si potrebbero verificare nel corso dell'esecuzione contrattuale.

Art. 5 – Modalità di ordinazione e di consegna

Gli ordinativi saranno inoltrati in forma scritta dall'U.O.

Provveditorato Economato e Vendite.

Le consegne potranno avvenire in modo frazionato (max 4 con-

segne frazionate per anno) sulla base di una pianificazione dei termini di consegna indicati nell'ordine, ovvero su richiesta da parte del Reparto/Laboratorio dell'Istituto. Le consegne dovranno essere effettuate presso il Magazzino Centrale di Brescia e/o presso le Sedi territoriali dell'IZSLER, entro max 7 (sette) giorni solari e consecutivi dalla ricezione della richiesta. Occorrendo somministrazioni in via d'urgenza, il Fornitore dovrà effettuarle non oltre il termine di 3 giorni lavorativi e nell'eventualità di consegne da effettuarsi "su richiesta dell'utilizzatore", la ditta è tenuta alla verifica degli ordini aperti scalando i quantitativi ancora da evadere, provvedendo a rigettare richieste in eccedenza erroneamente effettuate dai nostri richiedenti.

L'IZSLER inoltrerà un ordine amministrativo per ogni anno di valenza del contratto.

L'e-mail inoltrata dai Laboratori dell'IZSLER indicherà il numero dell'ordine amministrativo di riferimento precedentemente inoltrato dall'U.O. Provveditorato, Economato e Vidente, i prodotti e le quantità per le quali si chiede la consegna.

Il trasporto dovrà essere effettuato in condizioni tali da garantire il migliore e corretto utilizzo dei prodotti e la

merce deve pervenire nel luogo di destinazione in perfetto stato di conservazione, in particolare per i prodotti che devono essere mantenuti a temperatura controllata, con la garanzia che il trasporto venga effettuato con le modalità più opportune in relazione al prodotto.

I prodotti soggetti a scadenza non inferiore ad un anno, se non diversamente specificato, dovranno avere, al momento della consegna, un periodo residuale di validità, dichiarato sulla confezione, pari ad almeno il 75% dell'intero; in caso di mancato rispetto del presente articolo, la ditta si impegna alla sostituzione degli stessi, con spese a proprio carico, con prodotti con scadenza conforme.

In caso di modifica del codice articolo fornitore, la ditta dovrà darne comunicazione per iscritto tramite Pec all'indirizzo acquisti@cert.izsler.it.

La firma per ricevuta non impegna l'Istituto per quanto concerne la verifica delle merci stesse, riservandosi l'Amministrazione di comunicare, con lettere a parte, le proprie osservazioni o le eventuali contestazioni.

La difformità qualitativa del prodotto fornito rispetto alle disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel presente contratto e a quanto dichiarato dalla ditta in offerta, potrà essere contestata dall'Istituto anche successivamente

alla consegna, qualora i vizi e le difformità non siano immediatamente riconoscibili.

Art. 6 – Cessione del contratto e cessione del credito
E' fatto assoluto divieto alla ditta di cedere totalmente o parzialmente a terzi, senza il consenso preventivo scritto dell'Istituto, e senza l'osservanza degli artt. 1406 e 1407 del Codice Civile, l'esecuzione di tutta o parte della fornitura di beni o della prestazione di servizi oggetto del contratto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2558 del Codice Civile, è ammesso il subentro dell'impresa cessionaria a quella cedente nei casi di fusione, scissione, accorpamento o cessione di ramo d'azienda; in tal caso il subentro è condizionato alla verifica, in capo al subentrante, dei requisiti necessari per contrarre con l'Istituto. Le cessioni senza consenso fanno sorgere nell'Istituto il diritto a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziali ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 cui si fa espresso richiamo.

La cessione si intende automaticamente rifiutata se:
a. non riporta espressamente termini di pagamento e tassi di interesse previsti dai documenti di gara;

b. viene effettuata cessione parziale e non totale dei crediti vantati dalla società cedente nei confronti della Stazione Appaltante.

La cessione del credito non è efficace per le fatture oggetto di contestazione.

L'aggiudicataria deve osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi e regolamenti vigenti, anche in materia di lavoro e assicurazioni sociali; tutti i relativi oneri sono a suo esclusivo carico.

L'aggiudicataria assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati all'Istituto od a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

Con la formulazione dell'offerta, la ditta implicitamente certifica che i prodotti proposti sono conformi alle vigenti norme che disciplinano il settore oggetto di fornitura o di appalto.

Le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a non prestare servizi in conflitto con gli interessi dell'Istituto, per tutta la durata dell'appalto.

Art. 7 - Penali

Nel caso di inadempimento o inesatto adempimento, l'Istituto si riserva di applicare una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Qualora il disagio causato dal ritardo provochi gravi conseguenze in termini di disservizio, anche con ricadute sull'utenza esterna, tali penali potranno essere duplicate.

Tutti i termini previsti per l'adempimento sono da intendersi essenziali e perentori e pertanto ogni ritardo nell'adempimento sarà considerato, ai fini del presente contratto, come inadempimento, con conseguente applicazione delle relative penali.

L'importo complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% dell'intero importo contrattuale netto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

Le penali eventualmente comminate saranno trattenute dalla cauzione definitiva e, laddove questa non risulti sufficienti perché in parte svincolata, dai pagamenti dovuti dall'Istituto.

Art. 8 - Deposito cauzionale definitivo

A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente contratto è stata costituita in data _____, a favore dell'Istituto, garanzia mediante fideiussione n. rilasciata da _____, via _____, fino alla concorrenza di Euro (euro /) con scadenza alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto, salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1 delle condizioni di polizza.

La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi assunti dalla ditta compresa la mancata, irregolare esecuzione del presente contratto nei termini fissati in sede di appalto.

Resta espressamente inteso che l'IZSLER ha diritto di riversi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Art. 9 - Tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
Tutte le attività attinenti l'esecuzione del contratto dovranno essere svolte dalla ditta nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro.

In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in materia di igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori e con particolare riferimento al D. Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.

Art. 10 – Risoluzione – recesso – verifica di conformità
L'Istituto si riserva di risolvere il contratto se nel corso di utilizzo dei consumabili di cui trattasi emergessero difformità, rispetto a quanto riscontrato in fase di valutazione dell'idoneità tecnica tali da comportare una revisione del giudizio di idoneità stesso.

In aggiunta alle fattispecie previste dal codice civile in materiale, il contratto potrà essere, altresì, risolto in seguito ad una semplice dichiarazione di questa Stazione Appaltante, nei seguenti casi:

- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

- inosservanza del codice di comportamento IZSLER e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici di Regione Lombardia.

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento del danno subito.

Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, l'Istituto verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il responsabile del procedimento il quale verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dal contraente in conformità dei documenti contrattuali.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, l'Istituto ha la facoltà di risolvere il contratto.

La prestazione è soggetta, altresì, a verifica di conformità da eseguirsi direttamente da parte del referente individuato per la verifica dell'esecuzione del contratto o da altro soggetto/Commissione individuato/a dall'Istituto nelle ipotesi e secondo i termini previsti dalle Linee Guida ANAC, per certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità termine e prescrizioni del contratto e delle leggi di settore.

Le attività di verifica hanno anche lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto.

La verifica di conformità verrà effettuata, in relazione alla natura dei beni e al loro valore, a campione e, ove possibi-

le, in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ovvero a documentazione di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

Il controllo quali-quantitativo della fornitura dei prodotti verrà effettuato per ciascuna fornitura all'atto della consegna da parte del personale dell'Istituto addetto alla ricezione dei beni. In difetto di simile accertamento al momento della consegna, l'Istituto si riserva di effettuare la verifica quali-quantitativa al momento dell'effettivo utilizzo dei beni medesimi. La firma per ricevuta, posta al momento della consegna, non impegherà in alcun modo l'Istituto all'accettazione degli stessi.

Nel caso in cui la fornitura non risulti conforme sotto l'aspetto quali-quantitativo l'Istituto avvierà la procedura di reclamo richiedendo il ritiro dei beni difettosi o in eccesso ovvero l'invio di quelli mancanti, con spese a carico della stessa, anche laddove i beni siano stati privati del loro imballaggio originario.

Nel caso di difformità in eccesso o in difetto tra la quantità ordinata e quella effettivamente consegnata, l'eccedenza sarà segnalata dall'Istituto alla ditta la quale dovrà provvedere a proprie spese, entro 5 giorni solari e consecutivi.

In caso di ritardo o inadempimento l'Istituto si riserva di

applicare una penale pari ad € 100,00 una tantum. Le penali verranno detratte dalla fattura successiva.

Nel caso in cui i prodotti consegnati risultino non conformi sotto l'aspetto qualitativo l'Istituto si riserva la facoltà di chiedere al fornitore l'immediata sostituzione dei prodotti difettosi con prodotti conformi entro 5 giorni solari e consecutivi dalla ricezione della contestazione. In caso di ritardo o inadempimento l'Istituto si riserva di applicare una penale pari a € 200,00 una tantum. Le penali verranno detratte dalla fattura successiva.

Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta assume su di sé gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136 del 13/08/2010 e ss. mm. ii. La ditta deve comunicare all'IZSLER gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, entro 7 giorni dalla loro accensione. In entrambi i casi le coordinate del conto corrente dovranno essere trasmesse insieme alle generalità, al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso (art.3 comma 7).

Tutte le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o fax corredata da copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

In pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra, l'Istituto non eseguirà alcun pagamento a favore dell'appaltatore. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendranno sospesi.

La ditta si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Art. 12 – Spese e oneri tributari

Tutte le spese e oneri per la stipula del presente contratto e il rimborso per la quota parte di spettanza delle spese di pubblicità legale sostenute dall'IZSLER, sono a carico della ditta contraente, ivi compresa l'imposta di bollo.

Il presente contratto sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 3 e 5 Tariffa, Parte Prima allegata D.P.R. 131/1986.

Art. 13 – Codice di comportamento e Patto di integrità in materia di contratti pubblici di Regione Lombardia

L'IZSLER informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento (reperibile sul

sito internet dell'Istituto), quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione del CDA n. 13 del 30.10.2017, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", documento che integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013.

Le norme contenute nel Codice si applicano, fra l'altro, ai collaboratori e consulenti con qualsiasi tipologia di contratto e/o incarico, conferito a qualsiasi titolo (art. 2, comma 2, lett. f)), nonché al personale a qualsiasi titolo di operatori economici fornitori di beni, servizi o lavori (art. 2, comma 2, lett. h)).

La ditta è tenuta nei rapporti con l'IZSLER, ad uniformare la propria condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto dell'Istituto di chiedere ed ottenere

il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

La ditta dovrà altresì, attenersi a quanto previsto dal DPR 16.04.2013, N. 62 avente ad oggetto il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" che al comma 3 dell'art. 2 stabilisce che le pubbliche amministrazioni estendono gli obblighi di condotta previsti dal presente codice nei confronti di imprese fornitrice di beni e servizi.

A tal fine, nel caso di violazione degli obblighi derivante dal citato codice, l'IZSLER potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.

Il Codice è reperibile sul sito internet aziendale: www.izsler.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Disposizioni generali" - sotto-sezione di primo livello "Atti generali", sotto-sezione di secondo livello "Codice disciplinare e codice di condotta".

La ditta accetta, altresì, il PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DI REGIONE LOMBARDIA

Art. 14 - Obblighi di riservatezza e tutela della privacy

Si rinvia, quanto ai principi applicabili e alle modalità di trattamento dei dati personali alle norme del nuovo regolamento europeo n. 2016/679 del 26.04.2016 entrato in vigore il 25.05.2018 in quanto direttamente applicabili, "relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)".

Con D.Lgs n. 101 del 10.08.2018 è stato, tra l'altro, adeguato il vigente codice della privacy alle nuove disposizioni comunitarie in materia.

L'IZSLER garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016);

- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale (art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016);

- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità

perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016).

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati:

- per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali; - per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale; - per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto; - per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo; - per ottemperare a specifiche richieste dell'Interessato.

Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)

I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia);

- agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;

- a istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Si rende edotto l'Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali.

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.

I dati personali relativi allo stato di salute non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).

Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)

L'Istituto dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti

nel Massimario di scarto e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

Art. 15 - Foro competente

In caso di eventuali controversie è competente il Foro di Brescia.

Art. 16 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si richiamano gli artt. 100 e seguenti del D.Lgs 50/2016.

per l'IZSLER

Il Dirigente responsabile

Dott. Davide Violato

per la ditta

Il legale rappresentante

Sottoscrizione esplicita delle clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. la ditta , come sopra rappresentata, dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui agli articoli: 7 (Penali), 12 (Spese e Oneri tributari) e 15 (Foro competente) del presente Contratto.

Brescia li _____

per la ditta

Il legale rappresentante

Il presente contratto - redatto in un unico esemplare originale - è sottoscritto con firma digitale e ha decorrenza dalla data di registrazione dello stesso al protocollo generale dell'ultimo firmatario

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. AUTORIZZAZIONE N. 143 DELL' 08/07/2014 DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO TERRITORIALE DI BRESCIA 2.